TRIBUNALE DELLA ROTA ROMANA - Interamnen., Narnien. et Amerina - Nullità del matrimonio - Esclusione totale - Errore sulla dignità sacramentale - Esclusione della fedeltà e dell'indissolubilità - Sentenza definitiva - 18 dicembre 1996 - Giannecchini, Ponente (*).

Matrimonio - Consenso - Simulazione - Oggetto del consenso - Contenuto del positivo atto di volontà.

Matrimonio - Consenso - Simulazione - Errore circa la dignità sacramentale del matrimonio - Contenuto del positivo atto di volontà

- Ignoranza, errore e atto positivo di volontà.

Matrimonio - Consenso - Simulazione - Esclusione della dignità sacramentale - Volontà di contrarre vero matrimonio ed esclusione della dignità sacramentale - Rifiuto della Chiesa e della celebrazione religiosa delle nozze - Prova dell'esclusione.

Matrimonio - Consenso - Simulazione - Esclusione della dignità sacra-

mentale - Prova dell'esclusione.

Per la validità del consenso non è necessaria l'espressa accettazione delle proprietà o elementi essenziali del matrimonio. D'altra parte, perché si possa parlare di simulazione occorre che ci sia una volontà veramente contraria al matrimonio o ai suoi elementi essenziali, oppure che mediante un atto positivo della volontà, l'oggetto del consenso venga essenzialmente modificato. Perciò non hanno forza invalidante le intenzioni abituali e tanto meno la volontà interpretativa, la quale non determina la volontà, od anche i desideri, le velleità, gli errori, ecc., contrari al matrimonio o alle sue proprietà o elementi essenziali.

Il rifiuto della dignità sacramentale del matrimonio può diventare causa di nullità. Ma tale atto contrario — non solo un «non velle» ma piuttosto un «velle non» — esige nel soggetto la precisa conoscenza della natura sacramentale del matrimonio, e non può procedere dal-

^(*) Sentenza pubblicata in «Monitor Ecclesiasticus» 123 (1998), pp. 560-591. Vedi, alla fine delle sentenze, nota di Montserrat Gas i Aixendri, Essenza del matrimonio cristiano e rifiuto della dignità sacramentale. Riflessioni alla luce del recente discorso del Papa alla Rota Romana.

l'ignoranza o dall'indifferenza nei confronti di questa dimensione del matrimonio cristiano. L'errore sulla dignità sacramentale, anche se causato dalla mancanza di fede, non vizia di per sé il consenso. La mancanza di fede e l'errore condurrebbero per lo più ad un atteggiamento di indifferenza e non di rifiuto del sacramento.

Chi si dichiara ateo e rifiuta la Chiesa e le sue cerimonie pubbliche, ma chiede — o almeno accetta — di sposarsi « coram Ecclesia », affermando di voler contrarre matrimonio come comunemente si intende, vale a dire, « come fanno tutti », non necessariamente simula il consenso. Forse non vuole il sacramento, ma nemmeno lo rifiuta. Chi vuole un « vero matrimonio » e non intende nulla di contrario alla sua sostanza, contrae validamente.

La prova della simulazione esige: 1) la confessione del simulante; 2) una causa proporzionatamente grave; 3) circostanze favorabili antecedenti, concomitanti e susseguenti.

(Omissis). — Species facti. — 1. Alvarus G., actor in causa, die 2 iulii 1942 Interamnae natus, aestivo tempore anni 1965 primo ac fortuito Mariam Lauram P., die 1 lulii 1944 Ameriae ortam, sed Interamnae commorantem, obviam habuit. Alvarus, statim convenienti gratia succensus, puellam iterum invisit ac, amore captus, in sponsam postulavit ac obtinuit. Pluribus de causis adlecti ac suasi, iuvenes, fere post annum sponsalicíae relationis, matrimonium in Ecclesia paroeciali Sacro Cordi lesu dicata, in civitate Interamnensi, die 26 iunii 1966 contraxerunt.

Post iter nuptiale vitam communem apud parentes mulieris instauraverunt coniuges, sed post filiae nativitatem, cui nomen Catharina, die 17 iunii 1967 ortae, ad pacem familiae tutandam, propriam habitationem habuerunt, ubi, saltem per fere decem annos, sat pacifice vixerunt.

Dein, sensim, sine sensu, ingravescentibus incomprehensionibus ac dissentionibus, animum coniugum ita sese abalienaverunt, maxime ob viri adulteria, ut post fere viginti annos a nuptiis ad separationem anno 1986 pervenirent.

2. Vir actor, qui ab adolescente creverat ac educatus fuerat in doctrinis materialisticis ac atheisticis et factionis communisticae adiutor auctorque exstiterat, nunc, ad fidem conversus, matrimonium religiosum cum alia muliere in religione diligenti contrahere exoptans, die 5 aprilis 1991 supplicem porrexit libellum Tribunali

ecclesiastico Regionali Umbro, petens declarationem nullitatis matrimonio ob vim ac metum utrique incussum ac ob simulationem totalem sua ex parte.

Expleta causae instructoria, novum caput, nempe error circa sacramentalem dignitatem, ad mentem can. 1099, ex parte viri petitum ac admissum fuit.

Sententia diei 26 februani 1993 nullitatem matrimonii tantum ob simulationem totalem et ob errorem circa dignitatem sacramentalem ex parte viri edixit.

Parte actrice appellante ad Tribunal ecclesiasticum Etruscum, causa ad ordinarium examen secundi gradus admissa est decreto diei 10 ianuarii 1994 et in ipsa dubii concordationis sessione, dimisso capite vis vel metus in utraque parte, capitibus simulationis totalis et erroris circa sacramentalitatem alia duo capita, nempe exclusionem boni fidei et sacramenti, tamquam in prima instantia diiudicanda, addita sunt.

Suppletiva instructoria expleta, sententia diei 31 martii 1995 negative ad omnia respondit. Appellante actore ad Nostrum Rotae Romanae Apostolicum Tribunal, nunc Nobis, post novam instructoriam et debitam commutationem scripturarum defensionalium, respondendum est dubio die 26 septembris 1995 concordato, nempe:

«An constet de nullitate matrimonii, in casu, ob simulationem totalem, ob errorem circa matrimonii sacramentalem dignitatem (ex can. 1099). - ob exclusionem boni fidei et sacramenti ex parte viri».

IN IURE. — 3. Matrimonium constituitur consensu, qui est «actus voluntatis, quo vir et mulier foedere irrevocabili sese mutuo tradunt et accipiunt ad constituendum ... inter se totius vitae consortium ... indole sua naturali ad bonum coniugum atque ad prolis generationem et educationem ordinatum... (cuius) ... proprietates.... essentiales sunt unitas et indissolubilitas, ... (quod) ... a Christo Domino ad sacramenti dignitatem inter baptizatos evectum est, quare inter baptizatos nequit matrimonialis contractus validus consistere, quin sit eo ipso sacramentum» (cann. 1055, 1056, 1057).

In obsequium horum principiorum lex statuit:

«Si alterutra vel utraque pars positivo voluntatis actu excludat matrimonium ipsum vel matrimonio essentiale aliquod elementum, vel essentialem aliquam proprietatem invalide contrahit» (can. 1101, § 2); «Essentiales matrimonii proprietates sunt unitas et indissolubilitas, quae in matrimonio christiano ratione sacramenti peculia-

rem obtinent firmitatem» (can. 1056); «Error circa matrimonio unitatem vel indissolubilittem aut sacramentalem dignitatem, dummodo non determinet voluntatem, non vitiat consensum matrimonialem» (can. 1099).

Actus humanus, effectuum tanti ponderis unica et necessaria causa, quem nemo supplere potest, procul dubio praeditus esse debet proporzionata cognitione et libera ac expedita electione, ita ut sit actus intellectus qui attingit suum obiectum ut praerequisitum, et actus voluntatis seu liberae et expeditae determinationis qua deliberatur vel minus transitus ad actum exsecutivum.

Etenim homo tantum per intellectum et voluntatem actuum suorum dominus est. Ubi enim totaliter aut ex parte operatio intellectus aut voluntatis deficit vix de perfecto actu humano loqui potest.

4. Nedum in casu simulationis totalis vel partialis, sed etiam in casu erroris circa dignitatem sacramentalem peculiari diligente attendendum est ad actum positivum voluntatis, quia error, qui per se est actus intellectus, irritare nequit matrimonium nisi voluntatem afficiat ac determinet, cum consensus essentialiter sit actus humanus.

Hinc necessitas in utroque casu actus positivi seu positi, eliciti, intenti ac praevalentis, qui attingit suum obiectum determinatum ac specificum, nempe aut matrimonium ipsum aut aliquam proprietatem vel elementum essenziale et hoc vel illud determinate recusat ac reicit. Ad validitatem coniugii ut contrahens proprietates, elementa aut bona matrimonio expresse acceptet nullibi praescribitur; e contra, ut habeatur simulatio a lege praetenditur actus scienter positus. Si enim consensu matrimonium constituitur et simulatio constare debet actu humano et externe dictis contrario, ut destruatur extrinseca manifestatio.

«Occorre cioè che la parte non si limiti mentre dà il consenso a pensare che essa non attiverà mai la vita coniugale con la persona che sposa, che non consumerà mai il matrimonio, che si riterrà libera da ogni obbligo, e magari a pensare altresì ad altre nozze che creda di poter contrarre in avvenire, bensì appunti il suo pensiero alla esclusione del consenso, alla coscienza di non consentire, alla coscienza cioè del dissenso tra la dichiarazione che si rende e la propria manifestazione di volontà» (C.A. JEMOLO, Il Matrimonio nel Diritto Canonico, Milano 1941, n. 103, p. 193).

Propter quod « Questa volontà ha un contenuto meramente negativo — a esclusione del vincolo che il nubente apparentemente

contrae — ma è una vera e propria volontà, un *velle non* piuttosto che un *nolle...* Non, dunque, in una mancanza della "intentio contrahendi" consiste la simulazione totale, ma nella presenza di una "intentio non contrahendi"» (O. GIACCHI, *II consenso nel matrimonio canonico*, Milano 1973, pagg. 92-93).

Actus positivus, qui etiam implicitus esse potest (cfr. c. Sabattani, Romana, sent. diei 29 octobris 1963, S.R.R.D. vol. LV, n. 3, pag. 706), «talis non est ... nisi conscienter ac deliberate eliciatur ... (tunc tantum) ... exitialem effectum producit: nam veram propriamque voluntatem matrimonialem funditus destruit » (c. Ferraro, Bonaeren., sent. diei 11 novembris 1980, R.R.D. vol. LXXII, n. 6, pagg. 718-719).

5. Talis actus positivus simulationis saepe saepius omittitur seu non elicitur aut quia contrahentes ignorantia crassa laborant et in plena neglegentia ac absentia cuiuscumque notitiae religiosae vitam vivunt, aut quia cuiusque praxis religiosae expertes in doctrinis erroneis placide quiescunt, aut quia, quavis occasione vel causa absente, nulla incertitudine, dubio vel animi perturbatione excitati, de natura aut essentialibus proprietatibus ne cogitant quidem aut quid contractus matrimonialis inferat specifica quaerunt.

Nec nomen actus positivi merentur «intentio habitualis, intentio interpretativa, habitus animi, errores, placitorum erroneorum favor et iactatio, desiderium, sermones aut declarationes obiter, jocose aut in aestu passionis prolatae, proclivitas aut praevisio vel fundata obligationes susceptas non implendi, et ita porro, quia hae annni dispositiones voluntatem non determinant» (c. infrascripto, Romana, sent. diei 25 octobris 1988, R.R.D. vol. LXXX, n. 2, pag. 550).

6. Procul dubio — docet iurisprudentia rotalis — «Erroribus circa matrimonium et familiam certo afficiuntur marxismum profitentes. "Communismi doctrina suapte natura cuilibet religioni adversatur" (Pius XI, Enc. *Divini Redemptoris*, diei 19 martii 1937, AAS [1937], 76), et, utpote libero amori favens, sese opponit matrimonio indissolubilitati, sed non omnes communismo adhaerentes, praesertim in italicis regionibus, matrimonio proprietates absolute respuere dicendi sunt ita ut illico et immediate ac illi factioni nomen dant vel in eorum partes transeunt, manifestation of the will (C.A. Jemolo, *Il Matrimonio nel Diritto* validum inire matrimonium non valeant eo vel magis cum intellectuales vel studiis doctrinae dediti non sint neque atheisticae ac materialisticae doctrinae iuxta placita illius philo-

sophici systematis propagatores ac propugnatores exstiterint» (c. Funghini, Romana, sent. diei 22 ianuarii 1986, R.R.D. vol. LXXVIII, n. 5, pag. 40).

Forsitan quidam contrahentes aliquando pluribus de causis abhorrent ab ecclesiae frequentatione, publicis coeremoniis religiosis, formalitatibus, etc., sed iidem, cum matrimonium sensu communi intentum contrahunt, non necessario simulationem patrant.

7. Voluntas totaliter vel partialiter simulantis suum obiectum directe attingere debet et tandem quid voluit, quid ex ignorantia attingere nequit, quid toleravit aut quid desideravit aut quid exclusit necesse est ut innotescat ac probetur. Voluntas quae eodem tempore vult et non vult matrimonium vel alterutrum bonum excludit ac pariter acceptat ne concipi quidem potest nedum ex parte contrahentis sanae mentis sed etiam ex natura rei, quatenus, in similibus, actus positus nec conscius nec deliberatus esse potest.

Contrahens suae actionis effectum iuridicum ignorare potest, minime quidem obiectum suae voluntatis. Determinationes genericae, communes, variae et fluctuantes ac dubiae parum inserviunt, saltem ad probationem.

Haec omnia prae oculis habenda sunt in praetenso simulante qui nihil scit de religione et de sacramentis. Confusio inter generice sacrum et sacramentum stricte dictum iam praepedit attingendi dignitatem sacramentalem ut obiectum voluntatis, eo vel magis quod quaestio, utpote certa sed subtilis, non omnibus patet, et tamen «inter christianos, etiam haereticos vel schismaticos aut apostatas, haberi non posse validum contractum matrimonialem, quin simul habeatur matrimonio sacramentum, i.e. sacramentum non haberi nisi adsit validum matrimonium atque vicissim matrimonium non esse, nisi validum exsistat sacramentum» (F. CAPPELLO, De Matrimonio, Romae 1950, n. 26, pag. 25). «Quare inter baptizatos neguit matrimonialis contractus validus consistere, quin sit eo ipso sacramentum (can. 1055-§ 2)». Si tamen pars sacramentalitatem matrimonio mente ac voluntate attingit et respuit iuxta recentiorem iurisprudentiam nostri fori matrimonium irritum iacit. Quaestio vero implicatur quando contrahens, etsi baptizata ac christiane educata et in prima iuventute praecepta propriae fidei observans, decursu temporis primum praxim religiosam sensim sine sensu derelinquit, de fide quam profitebatur amplius non cogitat et tandem totaliter sine religione vivit, quin tamen eam reiciat aut contemnet, sed simpliciter et plene

eam dimittit de ea nullam curam habens. Hac animi condizione minime obstante, pars interim de rebus religiosis loquitur, ecclesias ingredi non erubescit, pro opportunitate caerimoniis interest, etc.

Si postea idem coram ecclesia matrimonium celebrata certo certius ad sacramentum aut eo vel minus ad sacramentalitatem intentionem non vertit, sed tantum idem vult matrimonium contrahere juxta morem loci, adhibitis caerimoniis sìcut ceteri contrahere solent: nihil reicit, nihil contemnit, quia quae religionem et fidem attingunt ad eum non pertinent. Eius mens et intentio potius quam religioni contraria aut adversa est absens et indifferens. «Il conformarsi a ciò che "fanno gli altri" nella prassi consueta fa scaturire ... nella volontà del nubente un atto positivo e specifico, nel quale si dà vita a quel tipo di società tra l'uomo e la donna che è poi delineata dal legislatore canonico» (O. Fumagalli Carulli, *Intelletto e volontà nel consenso matrimoniale in diritto canonico*, Milano 1974, pp. 192-193).

Nunc autem: si nihil contra matrimonio substantiam intenditur et tamen matrimonium religiosum celebratur, praesumendum est valide matrimonium contrahi, sicut valide ceteri contrahere solent, quia in casu nec de abiectione fidei et eo vel minus de sufficientis consensus defectu constat. Hoc confirmatur praxi Curiae, quae concedere solet sanationem in radice iis qui tantum matrimonio civili coniuncti sunt (cann. 1161-1163; cfr. c. infrascripto Ponente, Theatina, sent. d. 10 aprilis 1992, R.R.D. vol. LXXXIV, pagg. 184-185, n. 3).

- 8. Praeterea, nisi aliud constet, in iis qui, in fide nati ac educati ac postea fidem amiserunt et ob rationes sociales aut oeconomicas athaeismo sistematico adhaeserunt difficulter error ita voluntatem determinat ut radicaliter aliud matrimonium contrahere velint. Saepius enim matrimonium «verum», ut aiunt, volunt, forsitan libere ac promiscue coram auctoritate religiosa vel civili celebrandum. Hi, postulata fidei et athaeismi pariter negligentes, «modo non omnino conscio» (Ioannes Paulus II, Familiaris consortio, n. 68) rationem et effectus sacramenti obtinent, quia, praeter defectum fidei amissae, etiam error, si qui sit, circa sacramentalem dignitatem per se non vitiat consensum et scientia aut opinio nullitatis matrimonio consensum non necessario excludit (cfr. cann. 1099, 1100). Evidenter aliter concludendum esset si placita athaeismi ita animum contrahentis possident ut eius voluntas illa sub specie veri et boni intendat.
- 9. Probatio simulationis natura sua difficilis exstat, primo quia agitur de actu interno praetensi simulantis, directe soli Deo noto, se-

cundo quia superando est praesumptio etiam jure statuta de conformitate intentionis internae cum externa manifestazione consensus (cfr. can. 1101, § 1).

Tamen cum habetur:

- 1°) confessio praetensi simulantis, maxime extraiudicialis, a testibus fide dignis confirmata;
- 2°) causa proportionate gravis simulandi, a causa contrahendi bene distincta;
- 3°) atque favorabiles circumstantiae antecedentes, concomitantes et subsequentes matrimonium, definitae, univocae ac urgentes, de probatione simulationis agi potest, quia omnia simul sumpta certitudinem moralem in animo iudicis de ficto vel insufficienti consensu praestito efformare possunt.

Quae circa notetur:

- a) confessio iudicialis ipsius simulantis, si notis ac qualitatibus illam constituentibus ornata evadit (cfr. cann. 1535-1536), ex novo Codice jam vim plenae probationis habere potest tantum si accedant elementa quae eam corroborent. Multum, in casu, tribuendum est naturae et ingenio, institutioni, educationi, agendi rationi ipsius confitentis, nec non eius credibilitati, quae mensuram praebet ponderis praetensae confessionis (cfr. coram Rogers, decisio diei, 26 januarii 1971, R.R.Dec., vol. LXIII, p. 61, n. 3).
- b) Quoad depositiones testium, praeter scientiam ac credibilitatem de eorum dictis, nos monet una coram Pompedda: «Nedum iugiter prae oculis illud habendum est, quod scilicet facta verbis sunt eloquentiora, sed insuper memoria ne excidat verba seu asseverationes ab adiunctis sejuncta nihil valere. Circumstantiae etenim verba ipsa explicant atque univoca reddunt, sed insimul motivum assertorum praebent iisdemque verisimilitudinem addunt» (coram Pompedda, Romana, sent. d. 13 februani 1987, n. 6, inedita).
- c) Quoad causam aptam ac gravem recusationis perpetuitatis vinculi adnotandum venit quod facilius illa inveniri potest in adsertore absolutae libertatis aut in qualemcumque recusante obligationem, maxime si cumulatur cum reiectione doctrinae Ecclesiae circa matrimonium et cum vitae ratione spiritu edonistico imbuta et a moralitate seiuncta.

Tamen pro iis qui institutionem laicalem, quam vocant, fovent independenter ab acrimonia erga doctrinam Ecclesiae quam quidem noscunt sed non probant nec acceptant, «probationis obstaculum (invenitur) in evincendo transitu ab abstractis placitis ad actum po-

sitivum voluntatis» (coram Pompedda, decisio diei 23 aprilis 1985, R.R.Dec., vol. LXXVII, pag. 217, n. 5).

IN FACTO. — 10. Singulare iter processuale statim apparet jam ab hujus causae litis introductorio libello et in decreto concordationis dubii, in quo duo, obscure vel aequivoce, invocantur nullitatis capita, nempe «timore subito da entrambi» ... et ... «simulazione totale, cioè esclusione della sacramentalità», quibus, tamen, instructoria expleta, additum est error circa sacramentalem dignitatem ex can. 1099 ex parte viri.

Dimisso capite metus, cuius appellatio exhibita non est, in secundo iudicii gradu, tamquam in prima instantia dijudicanda, et alia duo capita admissa sunt, nempe exclusio boni sacramenti et fidei ex parte viri.

Nunc autem causa quadruplico ex capite videnda est.

11. Haec adnotare optaverunt Patres, quia quod expeditum non fuit juris peritis primae instantiae, arduum vel obscurum etiam pro convento apparet. Simulatio totalis et distinctae simulationes partiales, una cum errore qui matrimonium irritat tantummodo si voluntatem determinet, non sunt facilis apprehensionis maxime in ac-

tore, qui in non paucis deficit.

«Mio Padre — ait actor — era comunista attivo da sempre. Anch'io, che ho frequentato la scuola con giovani comunisti molto attivi e che poi hanno fatto carriera politica, un po' per il loro esempio e un po' per tradizione di famiglia, ero allora di sicura ideologia marxista e leninista. Mi sentivo ateo al cento per cento». Et iterum: « All'epoca delle nozze, come ho già detto, ero materialista, marxista convinto e militante. Ero ateo; da quando avevo fatto la Comunione non ero più andato in Chiesa. All'epoca delle mie nozze per me il matrimonio era un semplice contratto fra persone civili che decidono di stare insieme onestamente. La mia idea era di costruire una famiglia per sempre e con figli. Non avevo la più pallida idea che il matrimonio fosse un Sacramento voluto e celebrato davanti a Dio. Ho accettato di andare in Chiesa perché la famiglia di Maria Laura diceva che era meglio per l'estetica e per la gente. Sono entrato in chiesa senza rendermi conto per niente del fatto religioso, per me completamente assente».

12. Dimissis quibusdam rationibus dicendi metui accommodatis, patet quod actor conventam ducere optabat, quia «nella Proietti

io vedevo una donna che mi poteva dare un po' d'amicizia e d'affetto; aspettavo da lei un appoggio morale»; «la Proietti la volevo almeno come appoggio morale e come speranza per la mia vita»; et iterum: «Andai al matrimonio perché cercavo nella Proietti un appoggio morale ed una comprensione per la mia situazione».

Actor declarat quidem quod «Al momento del matrimonio ero in una situazione confusa, ... che al momento del matrimonio ero confuso....» sed ne quid nimis! Vindicare simulationes contra bonum prolis, fidei et sacramenti necnon errorem voluntatem determinantem praesumere, quando educazione et vita quid illa importent perfecte ignoratur, audaciam et iactantiam sapit. Adstante Patrono in tertia instantia mentem suam sic apertit actor: «Quando ho incontrato questa persona, che mi faceva intravedere affetto ed amicizia, tenendo presente la mia situazione familiare a causa dei miei fratelli, io ho cercato di evadere da casa mia e mi sono attaccato a questa donna e non prevedevo altro che tutto quello che si aspetta la gente comune dal matrimonio che stavo contraendo, a prescindere dal sacramento e da ogni altro aspetto religioso, perché lo ignoravo perfettamente. Pertanto io non riesco a spiegarmi cosa fosse il matrimonio e la sua sacramentalità, perché lo ignoravo perfettamente».

« Allo stesso modo devo dire del matrimonio come sacramento proprio, perché non era dentro di me, lo ignoravo perfettamente ... cioè per me (bona matrimonii) erano concetti del tutto ignorati e cose che non sentivo né mi interessavano. Io entravo in chiesa con rispetto ma il luogo a me non diceva niente. Anche il giorno del matrimonio io sono rimasto del tutto indifferente ».

13. His omnibus circumstantiis praemissis, actor manus non cedit et, dimissa quavis verborum significatione, audacter concluditi « per me quel matrimonio non ebbe alcun significato.

Pertanto non assunsi nessun obbligo relativo all'indissolubilità, alla fedeltà, alla prole, perché per me quel problema non esisteva e non mi sentivo sposato ... Pertanto quelle frasi che mi si contestano vanno intese come amore inesistente, famiglia inesistente, impegni inesistenti. In genere io non sapevo quali erano le proprietà essenziali del matrimonio allora, per cui non saprei come rispondere se non portando il discorso su un piano teorico».

Evidens est aequivocum in quo incid actor. Pro eo ignorantia idem est ac recusatio; bona matrimonio non considerate idem est ac illa recusare; matrimonium velle ac accertare idem est ac illud non velle, si in minimis qualitatibus mulieris aut eiusdem familiaribus quid deficit.

Probabilius vero actor, vel bona fide, nunc sibi tribuit quod nunc desiderat et non quod tunc, seu tempore matrimonio, voluit aut fecit. Nunc actor inde ab annis 1991-1992 novam incipit relationem « con la donna che intendo sposare », sed haec « accetta di poter stare con me qualora si potrà celebrare il matrimonio religioso ».

14. Hunc in finem tribunal ecclesiasticum adivit, quin sibi conscius esset de sua determinata voluntate in matrimonio contrahendo: «Non prevedevo altro che tutto quello che si aspetta la gente comune dal matrimonio».

Nunc tantum sibi vindicare potest quod tempore matrimonii erat « di sicura ideologia marxista e leninista. Mi sentivo ateo al cento per cento». Tunc omnem praxim et culturam religiosam dimiserat, ita ut plene ignoraret quid sit matrimonii sacramentum, a fortiori quid sit eius sacramentalitas, quaenam essentiales proprietates.

In aestu obtinendi declarationem matrimonii nullitatis, plura capita, etiam ea quorum substantiam ac intimam significationem ignorat, invocat aut inflat, dummodo suum finem consegui valeat.

Utique aliquando deponit: «io non volevo figli», aut «non volevo fare questo matrimonio, tanto meno lo consideravo un sacramento», «non volevo restare fedele»?, «non assunsi nessun obbligo relativo all'indissolubilità, alla fedeltà, alla prole», sed haec verba actoris expedite ex complexu eius depositionum ad flatum vocis redigi posse videntur.

Nedum enim studium res inflandi apparet, sed, quod gravius est, nullius adducti capitis nullitatis causa proportionata adducitur. Immo, sibi clamorose coritradicens, declaravit: «La mia idea era di costruire una famiglia serena, per sempre e con figli». Praeterea coniuges post annum filiam Catiam habuerunt quam actor forsitan «espressamente» non desideravit sed «responsabilmente» acceptavit; postea abortum passa est mulier; ast vita communis, etsi alternis vicibus procedebat, «è durata più di venti anni».

Quibus attentis, inutile opus apparet ulterius de voluntate actoris simulatoria inquirere.

15. Nec ex depositionibus actoris vel indicium eruitur de eius errore circa dignitatem sacramentalem matrimonii. Si ipse enim tantam ignorantiam de sacramento matrimonii jactat, quomodo suspicari potest error de sacramentalitate? Actor numquam nec hoc argu-

mentum sibi ponere valuit: quomodo ipse in errorem incidere poterat qui voluntatem determinaret? Talis error absolute cum eius plena negligentia, crassa ignorantia et forsan cum satisfacta contemptione rerum religiosarum componi non potest.

Actor ne questionem quidem in controversiam adducere potuit; a fortiori iudicium quodcumque, vel erroneum, adesse potuit. «Non avevo la più pallida idea» «perché ignoravo perfettamente ... cosa fosse il matrimonio e la sua sacramentalità».

Hinc actor, ut patet, non ideas erroneas fovit, non errores vel radicatos, ut aiunt, prosecutus est, sed absque praeiudiciis vel signatis institutis, suum finem adsequi voluit, nempe «tutto quello che si aspetta la gente comune dal matrimonio» i.e. «costruire una famiglia seria, per sempre e con figli».

Attestationes hae non indigent explicationibus, quae ceterum saepe saepius, ut in casu, rem magis implicant.

16. Patres indifferentiam religiosam actoris aut etiam ejus activitatem in factionibus materialisticis vel athaeisticis negare nolunt. Sublineant, vero, quod actor numquam in suis depositionibus ad illas provocavit aut illarum postulata meminit in ordine ad matrimonium celebrandum aut ad consensum eliciendum: «Alvaro era comunista — ait conventa —, ma non fece mai pesare queste convinzioni».

Esto quod actor suam operam praestabat «nella fabbrica d'armi di Terni» et communistarum factionibus traditione familiari vel ex opportunitate vel utilitate adhaerere potuit, tamen non necessario doctrinam materialisticam aut athaeam, si tamen noverat, accertare debuit, ipse re ullo in casu aut ulla in circumstantia. vel ordini socialis, numquam illam memorat.

Quibus perpensis, Patres pro certo habent exsistentiam actus positivi voluntatis, absolute necessarii (uti supra vidimus, cfr. n. 4) sive in simulatione totali vel partiali ex can. 1101 § 2, sive in errore ex can. 1099, probatam non esse.

17. Oculos ad conventam vertentes, statim animadvertimus eius contrarietatem thesi actoreae. Actor eam plectit falsitate sed ipsa eodem modo actori respondit.

In primis ipsa negat omnem aversionem et coactionem in actorem et omnem speciem simulationis: «In precedenza mai avevo sentivo dire che lui, al momento del matrimonio, avrebbe avuto intenzioni contrarie agli obblighi matrimoniali», quia vir prolem desidera-

visset, fidem saltem decem per annos servavisset: «fino a dieci anni fa, quando ha iniziato ad avere relazioni extraconiugali».

De recusatione boni sacramenti et dignitatis sacramentalis conventa nihil dicit, quia «Non so che cosa pensava del matrimonio religioso o no, se era un sacramento o no», quia « non ne abbiamo parlato». Mulier tamen viri sui etiam ante nuptias admittit «l'ideologia chiaramente comunista, era un attivista» sicut non negat quod nunc « (sia) divenuto credente» et « (abbia) ritrovato la fede dopo aver incontrato quella donna» quam ducere vult. Tamen quoad probationem simulationum aut erroris nihil ex verbis mulieris deducendum est, eo vel magis quod eadem ulterius procedit et omnem credibilitatem aufert etiam actoris testibus, qui referrent « episodi ... bugiardi, tendenziosi, falsi e lesivi per la mia morale» seu « Un cumulo di menzogne che cercano di spianargli la strada».

Immo, praeter omenm expectationem, juxta conventam «tutti i miei testimoni sono stati dal G. intimoriti e minacciati». Quod revera tamen probandum est.

18. Insuper, diligenter perpendendo depositiones testium actoris, hujus thesis parum proficit, quia illi, simul considerati, praeter factum eius consociationis factioni communisticae aut athaeismum fere nihil addunt quoad singulas invocatas simulationes, quia cum actore fere numquam conlocuti sunt et eius mentem et eo vel minus voluntatem noscere potuerunt. Quae aliquando proferuntur potius inlationes vel deductiones apparent.

Actor in secunda et in tertia instantia nullum novum testem induxit; duo tantum in secunda iterum auditi sunt parum cum profectu, quia S. C., instante patrono, quoad tria bona matrimonii «dichiara di non ricordare», etsi antea declaravisset: «Il G. mi diceva che era obbligato a questo matrimonio, ma che avrebbe sposato la donna (conventam) e poi avrebbe provveduto a lasciarla»; quae vero sustineri nequeunt, quia coactio non sustinetur et vita communis spatium viginti annorum abunde superavit.

Item Ioannes F. B., qui etsi esplicite declarat: «Non abbiamo parlato degli obblighi che si assumeva col matrimonio» et quoad bonum fidei relevat quod actor iam ante nuptias relationes amatorias, quas etiam postea fovit, coluerat, tamen postea addit: «le mie sono supposizioni», ac dein, verbis vel nimis selectis et incertis, concluditi «Supponevo che lui applicasse le idee e le convinzioni che manifestava al suo matrimonio».

19. In depositionibus, e contra, in prima instantia receptis, praevalet descriptionem praetensae coactionis, de qua nunc non est quaestio, et eius adhaesionis sistemati factionis politicae communismi ac doctrinis materialisticis vel athaeis.

Testis loannes F. B., praeter actoris indifferentiam vel negligentiam religiosam, de quibus in secunda instantia, nihil habet de invocatis simulationibus et suam mentem his verbis concludit: « Non abbiamo parlato degli obblighi che si assumeva con il matrimonio. Non mi ha parlato di infedeltà ... Non abbiamo parlato sui motivi che lo hanno portato a celebrare il matrimonio religioso ».

Necopinate eadem repetit Sergius C., «da sempre ottimo amico ... da circa trent'anni», qui praeter alia ignorat etiam praesumptam coactionem aut «che abbia avuto avventure con altre donne». Ast simulationis probatio verbis genericis et incertis constitui non potest: «Non aveva alcuna idea (di) che cosa fosse una cosa sacra voluta da Dio» vel «Rispose con delle frasi dalle quali appariva chiaro che si sentiva legato da vincoli che non condivideva».

Petrus C. quasdam considerationes personales refert, deductas ex circumstantia quod actor «non solo era un ateo manifesto, ma una bandiera dell'ateismo. Secondo noi si sposava in Chiesa perché si era fatto mettere sotto».

Adrius P. nihil aliud scit nisi quae deduci possunt ex praetensa coactione aut « dall'ideologia marxista » Osvaldus B. addit: « Al di Ià delle sue idee politiche e religiose, Alvaro ha un grande senso della famiglia ... Conoscendolo come uomo serio, credo che abbia stima del matrimonio e della famiglia... Posso presumere che almeno allora Alvaro non avesse alcuna idea che cosa fosse un sacramento ». Probationem simulationum, quas invocat actor, certo certius nemo est qui his argumentis constituere posse cogitet.

Ioannes M., qui tantum post nuptias actorem novit, nihil refert quod vicissitudines coniugum superet: de simulationibus ne verbum quidem.

Etiam Lombardus L., attentis mente ac ideis actoris, de plano cogitat illum «non considerava il matrimonio una cosa voluta da Dio, ma solo un contratto tra un uomo e una donna. Alvaro non pensava certo di fare un sacramento», sed de actoris determinata voluntate selecta bona excludendi ne habetur quidem indicium.

Ioannes F. B. rem summatim sed dilucide solvit: « Non ho mai parlato con lui delle sue intenzioni o decisioni collegate alla celebrazione del matrimonio religioso ».

20. Haec videtur conclusio quae, in ordine ad probationem plurium simulationum, acceptanda est. Maxima pars testium de quibusdam, v. gr. de indissolubilitate, de fidelitate et eo vel magis de errore voluntatem determinante circa dignitatem sacramentalem matrimonii ne verbum quidem habet, aut ad verba generica incerta ac vaga confugit quae tantummodo ex ideologiis ac doctrinis actoris quis derivare praesumere potest.

Sed nostro in casu actus positivus voluntatis a nemine quidem suspicatur, forsitan ex ignorantia, sed certissime ex illius inexsisten-

tia in mente actoris.

E contra necessitas legitimae probationis actus positivi urget nedum ex natura rei, ex lege, ex doctrina et iurisprudentia, sed etiam ex nostrae causae circumstantiis contingentibus. Minime fortuitu quidam deponere potuit: «Anch'io sono di schieramento comunista, ma mi sono sentito sempre cattolico».

21. Testes a conventa adducti una voce quaedam admittunt, quaedam totaliter ignorant.

Omnes testes a conventa, in prima tantum instantia auditi, excludunt omnem aversionem et coactionem (passim in actis) et actorem matrimonium contraxisse ex amore putant.

Fere omnes admittunt Alvarum asseclam fuisse factionis communisticae et cuiusvis religiositatis expertem: «Ricordo — ait V., frater conventae — che portava al collo una catenina con la falce e il martello», etsi videretur «che volesse il matrimonio da vivere nella fedeltà, per sempre, ed avere figli».

Tamen fere omnes quoad plures simulationes nihil de eius propositis et intentionibus relate ad singulas simulationes in matrimonii celebratione sciunt: «Non ho avuto modo, prima del matrimonio ... di parlare con Alvaro del matrimonio, dei suoi fini e delle sue proprietà»; aut: «Non ho saputo cosa Alvaro pensasse del matrimonio inteso come sacramento ... non dimostrava nulla (di) contrario al matrimonio così come lo intende la Chiesa».

22. Hinc non incerta ac dubia simulationum probatio apparet, sed prorsus absens est ipsa simulatio. Transeat quod testes a conventa intentiones actoris non confirment, sed defectus conscientiae simulationis in ipso praetenso simulante tam distincte et enucleate invocatae sed nullo modo perceptae et semper ignoratae, aliquando vero confuse, generice vel aequivoce declaratae et intentae, vel impossibilem probationem actus positivi reddit.

Idem dicendum, ut vidimus, de testibus actoris qui, ut patet, percipere non potuerunt quod ipse manifestare non valuit.

Causa proportionata non declaratur nec erui potest e circumstantiis; cultura, ratio vivendi, modestia vitae familiaris et agrestis in pago rustico, amor inter partes nec non apportunitas subveniendi necessitatibus propriae familiae, etc., potius quam tam selectas simulationes verum ac sollicitum matrimonium consulere videntur. Tantum fractio fidelitatis ex parte viri consumptionem vitae coniugalis provocavit, quae tamen viginti annos superavit.

23. Quibus omnibus tam in jure quam in facto rite perpensis atque mature consideratis, Nos infrascripti Patres Auditores de Turno pro Tribunali sedentes et solum Deum prae oculis habentes, Christi Nomine invocato, edicimus, declaramus atque definitive sententiamus ad propositum dubium respondentes uti respondent:

Negative, seu non constare de nullitate matrimonii, in casu, ex ullo, capite adducto

Ita pronuntiamus, mandantes Ordinarus locorum et Administris Tribunalium, ad quos spectat, ut hanc Nostram definitivam sententiam notificent omnibus, quorum interest, et exsecutioni tradant ad omnes juris effectus.

Romae, in Sede Romanae Rotae Tribunalis, die 18 decembris 1996.

Marius Giannecchini, Ponens Bemardus De Lanversin Ioannes Baptista Defilippi

Essenza del matrimonio cristiano e rifiuto della dignità sacramentale. Riflessioni alla luce del recente discorso del Papa alla Rota.

I. Introduzione.

Negli ultimi decenni si è spesso tentato in diversi modi di rivalutare la sacramentalità del matrimonio, anche sul piano giuridicocanonico. Uno di questi tentativi ha trovato spunto nei vigenti canoni 1099 e 1101 § 2 del Codice Canonico latino, sul cosiddetto error determinans voluntatem e sulla simulazione del consenso, pro-

spettando al contempo un possibile influsso della mancanza di fede — in rapporto a questi capi di nullità — sulla valida costituzione del vincolo. Dopo quasi vent'anni di vigenza del testo legislativo, forse è giunto il momento di valutare, alla luce offerta dall'insegnamento pontificio e dalla giurisprudenza rotale, quale sia l'effettiva portata di questi canoni in riferimento alla dignità sacramentale.

Le sentenze che presentiamo riguardano precisamente questi due canoni, e rispondono ambedue negativamente ai dubbi concordati: se consta la nullità del matrimonio per esclusione della dignità sacramentale del matrimonio nella prima, e per errore determinante circa la sacramentalità nella seconda (1). Le due fattispecie hanno in comune un aspetto che ci interesserà in modo particolare nel contesto del presente commento: i nubenti hanno voluto contrarre un «vero matrimonio» sul piano naturale (2), anche se ignoravano od erravano sulla la natura sacramentale del vincolo coniugale tra battezzati. Quale efficacia attribuire ad un'atto di volontà che si dirige verso un «vero matrimonio» tra battezzati ma non include la dignità sacramentale? E se il contraente non solo non include ma rifiuta positivamente questa dimensione del matrimonio cristiano, può contrarre validamente? Quali conseguenze attribuire sul piano dell'intenzione alla mancanza di fede dei battezzati che - malgrado la loro miscredenza — chiedono di contrarre matrimonio «in facie Ecclesiae»? In queste righe tenteremo di rispondere a queste — peraltro non semplici — domande, rifacendoci al rapporto tra «matrimonio naturale» e «vincolo sacramentale», e offrendo alcune riflessioni sulle conseguenze che sul piano giuridico canonico derivano dell'intima essenza del matrimonio sacramentale.

Il recente discorso del Santo Padre ai Prelati Uditori del Tribunale della Rota Romana offre a nostro avviso spunti di notevole interesse nel contesto del dibattito sulla rilevanza canonica della sacramentalità del matrimonio cristiano. Le parole del Pontefice hanno lo scopo diretto di «ribadire l'insegnamento tradizionale sulla dimensione naturale del matrimonio e della famiglia» (3). E questo,

⁽¹⁾ Sull'esclusione del *bonum fidei* nella sentenza, rimandiamo al commento che offre H. Franceschi in «Ius Ecclesiae», 12 (2000), pp. 757-784.

⁽²⁾ In effetti, i dubbi concordati per altri capi — esclusione del *bonum fidei* o del *bonum sacramenti* — hanno avuto un'esito negativo.

⁽³⁾ GIOVANNI PAOLO II, Allocuzione al Tribunale della Rota Romana, 1-II-2001, n. 2, in «L'Osservatore Romano», 2-II-2001, p. 7.

perché « questa verità, nel clima creato da una sempre più marcata secolarizzazione e da una impostazione del tutto privatistica del matrimonio e della famiglia, è non solo disattesa, ma apertamente contestata » (4). Il processo di secolarizzazione conduce in effetti ad una visione deformata del matrimonio così com'è nel progetto divino. Il ritorno al concetto di *natura* e di matrimonio quale *realtà naturale*, non soggetta all'arbitrio e all'inventiva dei contraenti, acquista per questo motivo un rilievo fondamentale.

Tale processo, d'altra parte, ha come risultato la segregazione del matrimonio cristiano: esso diventerebbe un matrimonio diverso. speciale, chiuso e destinato solo ad alcune persone particolarmente preparate, e per accedere ad esso si dovrebbero esigere dei requisiti specifici di capacità o di consenso. Questa realtà sembra appunto uno dei motivi per cui l'interesse manifestato dalla dottrina circa le questioni in rapporto con la sacramentalità del matrimonio è cresciuto di pari passo con il processo di laicizzazione dell'istituto coniugale. In effetti, «a partire dal Vaticano II, è stato frequente il tentativo di rivitalizzare l'aspetto soprannaturale del matrimonio anche mediante proposte teologiche, pastorali e canonistiche estranee alla tradizione, come quella di richiedere la fede quale requisito per sposarsi » (5). Tali pratiche condurrebbero «inevitabilmente a voler separare il matrimonio dei cristiani da quello delle altre persone. Ciò si opporrebbe profondamente al vero senso del disegno divino, secondo cui è proprio la realtà creazionale che è un "mistero grande" in riferimento a Cristo e alla Chiesa » (6).

Il matrimonio infatti, non di rado è stato presentato sotto due prismi opposti ma complementari tra di loro: da una parte, il matrimonio sarebbe una semplice istituzione naturale, profana; dall'altra, il vincolo tra cristiani viene concepito come una realtà completamente nuova e diversa, istituita da Cristo. Come abbiamo avuto occasione di scrivere altrove, si tratta di una nuova versione del laicismo e del clericalismo nello specifico campo del diritto matrimoniale, poiché queste impostazioni sono in realtà le due facce di una stessa moneta, manifestazioni di una visione della realtà incapace di riconoscere il valore dell'Incarnazione del Verbo e la continuità

⁽⁴⁾ Ibidem.

⁽⁵⁾ *Ibidem*, n. 8.

⁽⁶⁾ Ibidem.

esistente tra l'ordine naturale e quello soprannaturale (7). Per questo motivo, il Pontefice ha voluto soffermarsi anche «sul rapporto tra l'indole naturale del matrimonio e la sua sacramentalità», cosicché la dimensione soprannaturale del matrimonio cristiano venga adeguatamente valutata in quanto compresa alla luce dell'essenza del matrimonio quale realtà della creazione.

II. L'essenza del matrimonio cristiano.

Sembrerebbe giusto affermare da questa prospettiva che «la rivalutazione del matrimonio e della sua sacramentalità passa attraverso l'approfondimento dell'essenza del matrimonio, più che dalla rivalutazione degli effetti o delle manifestazioni della sacramentalità» (8). E in effetti, il discorso dedica ampio spazio alla riflessione sull'essenza naturale del vincolo sacramentale. «Quando la Chiesa insegna che il matrimonio è una realtà naturale, essa propone una verità evidenziata dalla ragione per il bene dei coniugi e della società e confermata dalla rivelazione di Nostro Signore, che mette esplicitamente in stretta connessione l'unione coniugale con il "principio" (Mt 19,4.8)» (9).

Il matrimonio è una realtà profondamente radicata nella natura umana. «La considerazione naturale del matrimonio ci fa vedere che i coniugi si uniscono in quanto persone tra cui esiste la diversità sessuale, con tutta la ricchezza anche spirituale che questa diversità possiede a livello umano. (...) Il riferimento alla dimensione naturale della loro mascolinità e femminilità è decisivo per comprendere l'essenza del matrimonio. Il legame personale del coniugio viene a instaurarsi proprio al livello naturale della modalità maschile o femminile dell'essere persona umana. L'ambito dell'agire degli sposi e, per-

⁽⁷⁾ Cf. Annotazioni sulla dimensione giuridica del matrimonio cristiano nel pensiero di J. Hervada, in C.J. Errázuriz M.-L. Navarro, (a cura di), Il concetto di Diritto canonico. Storia e prospettive, Milano 2000, p. 360-361.

⁽⁸⁾ M.A. Ortiz, Sulla rilevanza della volontà contraria alla dignità sacramentale del matrimonio, in «Il Diritto Ecclesiastico», 110/II (1999), p. 369. Cf. C.J. Errázuriz M., La rilevanza canonica della sacramentalità del matrimonio e della sua dimensione familiare, in «Ius Ecclesiae», 7 (1995), p. 561-572.

⁽⁹⁾ GIOVANNI PAOLO II, Allocuzione al Tribunale della Rota Romana, 1-II-2001, cit., n. 4.

tanto, dei diritti e doveri matrimoniali, è consequenziale a quello dell'essere e trova in quest'ultimo il suo vero fondamento» (10).

Quanto detto finora va riferito all'ontologia del matrimonio quale realtà naturale. Ma quale rapporto esiste tra questo ed il *matrimonio sacramentale*?

a) Il principio d'identità.

Un'asse fondamentale della riflessione sull'essenza del matrimonio cristiano è la comprensione del cosiddetto «principio d'identità», vale a dire, la sostanziale corrispondenza tra il matrimonio del principio ed il matrimonio sacramentale. Esso non sarebbe essenzialmente diverso — sia in fieri che in facto esse — del matrimonio istituito da Dio al principio, al quale è riferito il racconto della Genesi e che nell'economia della Redenzione acquista il valore e l'efficacia di un sacramento cristiano (11).

«Il fatto però che il dato naturale sia autoritativamente confermato ed elevato a sacramento da Nostro Signore non giustifica affatto la tendenza, oggi purtroppo largamente presente, a ideologizzare la nozione di matrimonio — natura, essenziali proprietà e finalità —, rivendicando una diversa valida concezione da parte di un credente o di un non credente, di un cattolico o di un non cattolico, quasi che il sacramento fosse una realtà successiva ed estrinseca al dato naturale e non lo stesso dato naturale, evidenziato dalla ragione, assunto ed elevato da Cristo a mezzo e segno di salvezza» (12). A questo punto è doveroso porsi una domanda che riteniamo sia importante per la comprensione dell'intera logica del discorso: che significato preciso ha l'elevazione, ovvero l'assunzione del matrimonio a sacramento cristiano?

Il fondamento ultimo del rapporto tra matrimonio *del principio* e matrimonio-sacramento si trova nella relazione tra creazione e redenzione (¹³). Ouesto è il contesto in cui occorre collocare il matrimonio:

⁽¹⁰⁾ Ibidem, n. 5.

⁽¹¹⁾ Cf. C.J. Errázuriz M., El matrimonio como realidad jurídica natural y sacramental, in «Folia Theologica», 5 (1994), p. 29.

⁽¹²⁾ GIOVANNI PAOLO II, Allocuzione al Tribunale della Rota Romana, 1-II-2001, cit., n. 4. Il corsivo è nostro.

⁽¹³⁾ Un'analisi approfondita, da un punto di vista prevalentemente teologico, si può trovare in C. CAFFARRA, *La teologia del matrimonio con riferimento al C.I.C.*, in AA.VV., *Teologia e Diritto Canonico*, Città del Vaticano 1987, p. 153-163.

quello della *Historia salutis*. L'istituto matrimoniale è uno solo, che attraversa diverse tappe alla stregua della natura umana (14). Il matrimonio, essendo un'istituzione vincolata dal momento della creazione alla realizzazione della vocazione della persona, è chiamato a seguire la sua stessa scia; è una realtà propria della natura umana secondo la condizione di questa natura. La tradizione teologica identifica nella storia salvifica dell'Umanità tre situazioni configurative dell'essere umano: la natura creata nello stato di primitiva giustizia; la natura caduta dopo il peccato originale, e la natura redenta con l'Incarnazione del Verbo. Il matrimonio ha seguito, dunque, queste stesse tappe, accompagnando la natura umana. Così, è possibile parlare in realtà di *tre istituzioni del matrimonio*: il matrimonio della creazione, il matrimonio nello stato di peccato ed il matrimonio redento.

Il parallelismo tra la persona umana ed il matrimonio ha una lunghissima tradizione. È noto che la dottrina procede da Sant'Alberto Magno, a cui segue San Tommaso d'Aquino (15). Queste tre istituzioni del matrimonio non riguardano tre realtà diverse che sarebbe possibile chiamare matrimonio perché si sostituiscono l'una all'altra, ma piuttosto rappresentano tre momenti storici, configurativi di una stessa e unica realtà matrimoniale, ognuno dei quali ha apportato una qualche novità in alcuni dei suoi aspetti (16).

Il matrimonio del principio aveva senza dubbio una dimensione soprannaturale, di grazia — come la aveva la natura umana nello stato di giustizia originale — superiore a quanto richiesto dalla pura dimensione naturale. Esso non è stato istituito quale realtà strettamente naturale ma con una dimensione soprannaturale. Giovanni Paolo II, nella sua catechesi sull'amore umano, sottolinea la continuità tra il matrimonio della creazione, che è sacramento primordiale, e quello della redenzione, sacramento della Nuova Legge (17). Di

⁽¹⁴⁾ Si mette così in rilievo la condizione metafisica e storica della persona umana e del matrimonio quale relazione tra persone, poiché *il matrimonio segue la natura umana*. Cf. J. HERVADA-P. LOMBARDÍA, *El Derecho del pueblo de Dios*, vol. III/1, Pamplona 1973, p. 139.

⁽¹⁵⁾ Cf. S. Alberto Magno, Commentum in IV Sententiarum, dist. 26, art. 5, en Opera omnia, Parisiis 1894, vol. XXX, pp. 103-104; S. Tommaso D'Aquino, Summa Theologiae, Suppl., q. 41 e s.

⁽¹⁶⁾ Cf. J. HERVADA, Diálogos sobre el amor y el matrimonio, Pamplona 1987, p. 311-312.

⁽¹⁷⁾ Cf. GIOVANNI PAOLO II, Uomo e donna lo creò. Catechesi sull'amore umano, Roma 1985.

fatto, l'ordine voluto da Dio è un ordine in Cristo, e pertanto soprannaturale dall'inizio (18). Per questo non esiste un matrimonio *profano* naturale, civile, ed un matrimonio *sacro*, *sacramentale*, canonico. Esiste un solo matrimonio, che da sempre ha una dimensione soprannaturale, un rapporto strettissimo con il piano divino creatore e redentore.

La tendenza a stabilire una separazione tra sacro e profano è come si sa — frutto del secolarismo ormai imperante nella cultura occidentale. Chi applicasse questo schema al matrimonio sarebbe condannato ad una visione raddoppiata di esso, poiché esistirebbero due livelli nella realtà, uno naturale-profano ed uno soprannaturalesacramentale (19). La dimensione sacra del matrimonio, secondo questa visione, non radica nella stessa realtà matrimoniale, ma sarebbe un'aggiunta tramite l'intervento — esterno — della Chiesa attraverso la cerimonia o rito, realizzato dal sacerdote o ministro sacro. Appunto per questo la fede e l'intenzione sacramentale dei nubenti avrebbe un ruolo importante — quasi essenziale — nella costituzione del matrimonio cristiano. Nella radice di questa visione del matrimonio sacramentale ci sono due concezioni di fondo che non appartengono alla genuina tradizione cristiana: 1) il miraggio del matrimonio legale (20), che confonde il matrimonio stesso con la forma legale, finendo inevitabilmente per ideologizzare lo stesso istituto matrimoniale, come esprime il Pontefice nel discorso (21); 2) una visione dissacralizzata del matrimonio del principio. Contrariamente, la tradizione cristiana ha concepito il matrimonio come realtà sacra dal principio, inserita nel piano divino di salvezza, e non realtà profana (22).

⁽¹⁸⁾ Cf. M.A. ORTIZ, Sacramento y forma del matrimonio. El matrimonio cannico celebrado en forma no ordinaria, Pamplona 1995, p. 20.

⁽¹⁹⁾ Su questi presupposti si potrebbe considerare «ragionevole» che due cattolici che hanno perso la fede e hanno abbandonato la pratica religiosa, potessero contrarre un'unione matrimoniale profana, il matrimonio civile, carente di una dimensione sacra. Cf. J. CARRERAS, *Le nozze. Festa, sessualità & diritto*, Milano 2001, p. 139-144.

⁽²⁰⁾ Si tratta di una espressione usata spesso da P.J. Viladrich: cf. Agonía del matrimonio legal. Una introducción a los elementos conceptuales básicos del matrimonio, Pamplona 1984, specialmente nelle p. 119-123.

⁽²¹⁾ Cf. GIOVANNI PAOLO II, Allocuzione al Tribunale della Rota Romana, 1-II-2001, cit., n. 4.

⁽²²⁾ Cf. S. AGOSTINO, De bono coniugali, VII, 2; XVIII, 21, 21, PL 40, 378.388; IDEM, In Ioannis Evangelium tractatus, IX, 2, PL 35, 1459. Un riassunto di questa tra-

Dio, Autore del matrimonio, non si limita a stabilire leggi per regolarlo (23), ma interviene direttamente in ogni matrimonio, dimodoché nessuna vera unione coniugale può costituirsi al margine di Lui (24). L'alleanza matrimoniale costituisce in sé stessa una speciale e privilegiata rivelazione del Dio Trino (25), e per questo motivo il vincolo matrimoniale è una delle immagini che con più insistenza utilizza l'Antico Testamento per rivelare l'amore divino (26). Ogni matrimonio ha pertanto una dimensione sacra, o anche sacramentale in senso lato (27) e, d'altra parte, il matrimonio tra cristiani mantiene il carattere di segno sacro. Nello stesso modo in cui la grazia divina non solo non distrugge la natura ma la perfeziona (28), il battesimo eleva la creatura umana alla dignità di figlio di Dio senza che perciò smetta di essere persona umana (29). Anche il matrimonio è elevato al piano soprannaturale rimanendo comunque tale o, per meglio dire, adeguando il matrimonio alla condizione di coloro che sono ontologicamente figli di Dio e sono stati innestati in modo irreversibile nell'ordine della redenzione. Il matrimonio sacramentale è la stessa realtà del principio, ma adeguata — senza alterazioni o cambiamenti essenziali — alla nuova creatura che sorge dalla rigenerazione battesimale. Il matrimonio è dal principio segno del mistero che si manifesta nella creazione, vale a dire, il mistero dell'amore eterno di Dio per l'uomo, mistero che si esprime e si realizza nel tempo attraverso il rapporto di Cristo con la Chiesa (30). La sacramentalità pri-

dizione, si può vedere in L. LIGIER, Il matrimonio. Questioni teologiche e pastorali, Roma 1988, p. 196.

⁽²³⁾ Cf. CONCILIO VATICANO II, Cost. past. Gaudium et spes, n. 48.

⁽²⁴⁾ Cf. M.J. Scheeben, *I misteri del cristianesimo*, Brescia 1949, p. 442; Commissione Teologica Internazionale, *Il matrimonio cristiano*, n. 3.4, in «Enchiridion Vaticanum», vol. VI, n. 497, p. 387.

⁽²⁵⁾ Cf. GIOVANNI PAOLO II, Lettera alle famiglie, n. 8; IDEM, Allocuzione ai partecipanti al Simposio L'espressione canonica della famiglia fondata sul matrimonio dinanzi al Terzo Millennio, in «L'Osservatore Romano», 4-XI-1994, p. 9.

⁽²⁶⁾ Si veda, ad esempio, Os 2, 19-20; Ez 16, 3-34; Is 54, 4-8, ecc.

⁽²⁷⁾ Cf. LEONE XIII, Lett. Enciclica Arcanum divinae sapientiae, in ASS, vol. XII, p. 392; sent. c. De Jorio, 23-IV-1975, n. 5, p. 354.

^{(28) «}Cum enim gratia non tollat naturam, sed perficiat». S. TOMMASO D'A-QUINO, Summa Theologiae, I, q. 1, a. 8, ad 2.

⁽²⁹⁾ Cf. J. HERVADA, Diálogos sobre el amor y el matrimonio, cit., p. 310.

⁽³⁰⁾ Cf. GIOVANNI PAOLO II, Uomo e donna lo creò, cit., p. 374-375.

mordiale del matrimonio si colloca nella prospettiva dell'unione di Cristo e la Chiesa come figura.

Ci troviamo, dunque, dinanzi alle diverse tappe di un percorso che non ha discontinuità né metafisiche né teologiche che facciano del matrimonio sacramentale una realtà sostanzialmente diversa da quella del principio. La sacramentalità non è pertanto un'aggiunta esterna ma piuttosto una condizione o stato del matrimonio: lo stato di un ente non è qualcosa di aggiunto all'ente, bensì un modo di essere nell'ordine dell'esistenza (31). In questo modo, matrimonio del principio e matrimonio sacramentale non sono due realtà ma due momenti di una stessa e unica realtà, quella matrimoniale. «Noluit Christus variare conditiones illius contractus (matrimonialis), sed illum qualis est elevare, ut quoties validus esset in ratione contractus, inter baptizatos haberet etiam rationem sacramenti» (32). La giurisprudenza rotale ha accolto sostanzialmente questa tradizione, esprimendola nella massima qui vult contractum, vult sacramentum (33). Questa espressione condensa un'insegnamento teologicamente molto ricco, ma non per il fatto di essere espresso in modo sintetico si deve interpretare come una semplificazione. L'affermazione, con altri termini contenuta nel c. 1055 § 2 del CIC — tra battezzati non esiste vero matrimonio che non sia sacramento —, non costituisce solo un requisito giuridico, bensì una dichiarazione teologica della stessa realtà che in qualche modo condiziona il soggetto battezzato: quando si vuole un vero matrimonio tra battezzati, si riceve il sacramento (34).

b) La specificità del sacramento del matrimonio.

Una conseguenza immediata dell'elevazione è il modo particolare con cui si imposta il matrimonio quale sacramento della Nuova Legge. Il discorso ricorda nuovamente un'affermazione di Familiaris consortio che — a nostro avviso — non è stata forse adeguatamente valutata ed approfondita dal punto di vista canonico: «Quasi all'ini-

⁽³¹⁾ Cf. J. HERVADA, Diálogos sobre el amor y el matrimonio, cit., p. 310.

⁽³²⁾ I. DE LUGO, *De iustitia et iure*, t. 2, disp. 22, sect. 14, n. 392, Lugduni 1642, p. 95.

⁽³³⁾ Cf. sent. c. Mattioli, 27-II-1953, n. 2, SRRD 45 (1953), p. 149-150; c. Pompedda, 9-V-1970, n. 3, SRRD 62 (1970), p. 476.

⁽³⁴⁾ Non si può agire ultra vires. Cf. C. Burke, La sacramentalità del matrimonio: riflessioni canoniche, in Sacramentalità e validità del matrimonio nella giurisprudenza del Tribunale della Rota Romana, Città del Vaticano 1995, p. 156.

zio del mio pontificato, dopo il Sinodo dei Vescovi sulla famiglia nel quale fu trattato questo tema, mi sono pronunciato al riguardo nella Familiaris consortio, scrivendo: "Il sacramento del matrimonio ha questo di specifico fra tutti gli altri: di essere il sacramento di una realtà che già esiste nell'economia della creazione, di essere lo stesso patto coniugale istituito dal Creatore al principio" (n. 68, in AAS, 73 (1981), p. 163)» (35). Queste parole mettono in rilievo che il matrimonio del principio continua a mantenere la sua consistenza e la dinamica che le è propria, senza che la dimensione sacramentale lo assorbisca nel piano del soprannaturale. La realtà che è stata costituita quale segno sacramentale continua a mantenere la stessa essenza sul piano naturale per quanto riguarda gli elementi necessari per la sua costituzione, i fini, i beni e le proprietà essenziali.

Sotto la prospettiva dell'elevazione il matrimonio ha qualcosa di specifico nei confronti degli altri sacramenti. Per questo è indispensabile analizzare in questa luce quale sia il segno sacramentale e, come conseguenza, quale contenuto deve avere l'intenzione richiesta per contrarre un valido matrimonio sacramentale.

Il segno dei sacramenti — secondo la teologia sacramentaria — è costituito dall'unione di materia e forma, insieme all'intenzione specificamente sacramentale, vale a dire, alla volontà del ministro di realizzare tale gesto come atto sacramentale. Il magistero della Chiesa ha adoperato con cautela queste categorie nell'applicarle al matrimonio, evitando di considerare i gesti come materia e le parole come forma (36). Negli altri sacramenti il segno sacramentale non è un'azione ordinaria (37) che mantiene il suo significato naturale, ma riti specificamente religiosi ai quali è stata conferita, per volontà di Cristo, la forma esterna di azioni ordinarie (38), per farle più vicine e comprensibili all'uomo. Per questo

⁽³⁵⁾ GIOVANNI PAOLO II, Allocuzione al Tribunale della Rota Romana, 1-II-2001, cit., n. 8.

⁽³⁶⁾ BENEDETTO XIV, Lettera *Paucis abhinc*, 19-III-1758, n. 11, in *Codicis Iuris Canonici Fontes*, a cura di P. GASPARRI, J. SEREDI, vol. II, Romae 1923, n. 447, p. 575; GIOVANNI PAOLO II, *Uomo e donna lo creò*, cit., p. 397-399 e 404-405.

⁽³⁷⁾ Ad esempio, l'Eucarestia non è il pane che diventa realtà che causa o produce la grazia *ex opere operato*, né il battesimo è l'igiene giornaliera di una persona, divenuta sacramento.

⁽³⁸⁾ Cf. A.M. Abate, Il matrimonio nella nuova legislazione canonica, p. 20; W. Kasper, Teologia del matrimonio cristiano, 2ª ed., Brescia 1985, p. 35.

motivo, in essi il segno sacramentale non preesiste al sacramento, nemmeno come «realtà profana» (39). Il sacramento del matrimonio invece, non è un'azione sacra che prende forma dalla realtà della vita ordinaria ma diversa di essa; è la stessa realtà ordinaria (il matrimonio) che ex se ed a radice è stata elevata alla dignità di sacramento; essa stessa è azione sacra senza necessità di ulteriori specificazioni (40).

Negli altri sacramenti, il segno è il risultato dell'unione tra materia e forma: il segno è costituito appunto dall'unione — sia fisica che intenzionale — di materia e forma. La forma, insieme all'intenzione di realizzare il sacramento, costituisce il fattore specificante del segno. Nel caso del matrimonio, il segno sacramentale non è qualcosa di diverso della stessa realtà matrimoniale (in fieri ed in facto): non occorre nessun fattore specificante appunto perché il matrimonio stesso per i battezzati è già istituito come sacramento (41). La sacramentalità del matrimonio tra battezzati si attualizza quando gli sposi pongono il segno sacramentale. Il sacramento non è qualcosa di aggiunto o concomitante alla realtà ordinaria: è la stessa realtà ordinaria elevata da Cristo. Per questo motivo nel patto coniugale cristiano (42) non ci sono parole dirette a mettere in rilievo la grazia che si concede né la santificazione che conferisce. La stessa realtà matrimoniale è già significante a causa dell'istituzione divina, senza necessità di ulteriori specificazioni.

Il segno, nei restanti sacramenti, si realizza mediante un rito sacro in virtù del quale la materia raggiunge la sua forza significante e salvatrice. Il sacramento del matrimonio invece non è altro che il matrimonio originario o sacramento della creazione, elevato alla condizione di sacramento della Nuova Alleanza, non per la forza operante del rito o cerimonia sacra, ma per il fatto sublime che gli sposi mediante il battesimo sono inseriti in modo indistruttibile nell'Alleanza

⁽³⁹⁾ Cf. A. Miralles, I sacramenti cristiani. Trattato generale, Roma 1999, p. 138; U. NAVARRETE, Matrimonio cristiano e sacramento, en AA.VV., Amore e stabilità nel matrimonio, Roma 1976, p. 72.

⁽⁴⁰⁾ Cf. J. HERVADA, L'inseparabilità tra contratto e sacramento, in IDEM, Studi sull'essenza del matrimonio, Milano 2000, p. 360.

⁽⁴¹⁾ A. POMPEI, *Matrimonio*, in AA.VV., *Nuovo dizionario di teologia*, 6^a ed., Roma 1991, p. 880.

⁽⁴²⁾ Ci riferiamo al patto stesso, non al rito liturgico che lo accompagna.

sponsale di Cristo e la Chiesa (43). Non è possibile applicare al matrimonio il cosiddetto *ilemorfismo* sacramentale perché il segno sacramentale è pienamente determinato sul piano naturale e non ha bisogno di una ulteriore determinazione attraverso specifiche formule sacramentali, l'intenzione del ministro, ecc. Il sacramento non è un dono di grazia tramite il segno dell'alleanza coniugale fatto secondo il rito previsto, ma un dono che giunge il cristiano attraverso la realtà del suo matrimonio. Per questo non è possibile per i battezzati un matrimonio valido che non sia sacramento (44): non sono queste solo considerazioni sul piano giuridico-canonico, ma anche sul piano teologico-sacramentale (45).

Da quanto detto sinora si deduce che non è adeguata alla struttura sacramentale del matrimonio stabilire la distinzione tra segno sacramentale e sacramento (46), poiché il segno costituisce il sacramento: in altre parole, si dà una perfetta coincidenza tra segno sacramentale e sacramento, perché non occorre una intenzione specificamente sacramentale. Ambedue le realtà si identificano con lo stesso matrimonio, la cui costituzione dipende dalla volontà veramente matrimoniale dei coniugi (47). L'identità tra matrimonio, segno sacramentale e sacramento conduce a comprendere che il sacramento segue necessariamente le vicissitudini del matrimonio. Da questa prospettiva è infatti possibile spiegare la considerazione di vincolo valido e sacramentale che la tradizione canonica ha dato al matrimonio per procuratore, a quello celebrato in forma straordinaria senza presenza del sacerdote e a quello che è stato sanato in radice (48); lo stesso potremmo dire del valore sacramentale che acquisisce il matrimonio naturalmente valido dei non battezzati dal momento del loro battesimo (49). «Di conseguenza, per identificare

⁽⁴³⁾ Cf. F. Alarcón Alarcón, El matrimonio celebrado sin fe, Almería 1988, p. 278.

⁽⁴⁴⁾ Cf. c. 1055 § 2 CIC.

⁽⁴⁵⁾ Cf. P. BARBERI, La celebrazione del matrimonio cristiano. Il tema negli ultimi decenni della teologia cattolica, Roma 1982, p. 567-568.

⁽⁴⁶⁾ Come sembra suggerire M.F. Pompedda: cf. Mancanza di fede e consenso matrimoniale, in IDEM, Studi di Diritto matrimoniale canonico, Milano 1993, p. 429.

⁽⁴⁷⁾ Cf. G. Lo Castro, Il «foedus matrimoniale» come «consortium totius vitae», in IDEM, Tre studi sul matrimonio, Milano 1992, p. 19 e s.

⁽⁴⁸⁾ Cf. U. NAVARRETE, Matrimonio cristiano e sacramento, cit., p. 72.

⁽⁴⁹⁾ Cf. sent. c. Giannecchini, 14-VI-1988, n. 4, p. 392.

quale sia la realtà che già dal principio è legata all'economia della salvezza e che nella pienezza dei tempi costituisce uno dei sette sacramenti in senso proprio della Nuova Alleanza, l'unica via è quella di rifarsi alla realtà naturale che ci è presentata dalla Scrittura nella Genesi (1, 27; 2, 18-25)» (50).

III. Sacramentalità e consenso matrimoniale.

a) Sacramentalità e oggetto del consenso.

Cosa devono volere gli sposi battezzati per contrarre un valido matrimonio? L'atto del consenso matrimoniale dovrebbe includere il sacramento o rivolgersi verso il matrimonio sacramentale? Per rispondere a queste domande bisogna rifarsi allo stesso concetto di oggetto del consenso: tale oggetto altro non è che la stessa essenza del matrimonio in quanto rapportata all'atto giuridico che dà origine al vincolo (51), e cioè, la mutua donazione degli sposi nella loro dimensione coniugale, nel loro essere maschile e femminile dove esiste una perfetta complementarietà, che inclina all'unione (52). «Lo stesso atto del consenso matrimoniale si comprende meglio in rapporto alla dimensione naturale dell'unione. Questo infatti è l'oggettivo punto di riferimento rispetto al quale la persona vive la sua naturale inclinazione. Da qui la normalità e semplicità del vero consenso» (53). Il consenso si rivolge dunque al matrimonio quale realtà disegnata da Dio, a cui la natura inclina, e non verso uno schema legale: l'oggetto del consenso non è l'adesione all'istituzione, ad un modello matrimoniale civile o canonico che sia, ma la mutua donazione e accettazione delle persone: «rappresentare il consenso quale adesione ad

⁽⁵⁰⁾ GIOVANNI PAOLO II, Allocuzione al Tribunale della Rota Romana, 1-II-2001, cit., n. 8.

⁽⁵¹⁾ S. TOMMASO D'AQUINO, *Summa Theologiae*, *Suppl.*, q. 48, a. 1, Resp.: « consensus qui matrimonium facit, est consensus in matrimonium: quia effectus proprius voluntatis est ipsum volitum ».

Cf. E. Molano, La naturaleza del matrimonio en la doctrina de Santo Tomás, in « Persona y Derecho », 1 (1974), p. 184.

⁽⁵²⁾ Cf. J.I. Bañares, Masculinidad y feminidad en el pensamiento de Karol Wojtyla. Presupuestos antropológicos, in «Persona y Derecho», 16 (1987), p. 153; C. Burke, L'oggetto del consenso matrimoniale. Un'analisi personalistica, Torino 1997, p. 10-11; P.-J. VILADRICH, Agonía del matrimonio legal, cit., p. 140.

⁽⁵³⁾ GIOVANNI PAOLO II, Allocuzione al Tribunale della Rota Romana, 1-II-2001, cit., n. 7.

uno schema culturale o di legge positiva non è realistico, e rischia di complicare inutilmente l'accertamento della validità del matrimonio» (54). Quali sono gli elementi che esprimono essenzialmente l'oggetto del consenso matrimoniale? «Si tratta di vedere se le persone, oltre ad identificare la persona dell'altro, hanno veramente colto l'essenziale dimensione naturale della loro coniugalità, la quale implica per esigenza intrinseca la fedeltà, l'indissolubilità e la potenziale paternità/maternità, quali beni che integrano una relazione di giustizia» (55). Questi elementi rappresentano i tratti essenzali di quello che i coniugi devono — implicitamente o esplicitamente — volere per costituire un valido vincolo. Sono tutti elementi della vera donazione coniugale, senza i quali non esiste matrimonio, sia per i non battezzati che per i battezzati.

La considerazione della dignità sacramentale in rapporto all'oggetto del consenso matrimoniale richiede, a nostro avviso, partire dalle acquisizione fatte finora: quale sia l'essenza del matrimonio sacramentale e quale l'essenza del sacramento del matrimonio. Da una parte, la dignità sacramentale non appare come un *elemento* o *proprietà* del matrimonio cristiano ma è la dimensione soprannaturale dello *stesso matrimonio*. La sacramentalità si colloca di conseguenza su un piano assolutamente diverso da quello formato dagli elementi della donazione coniugale che costituiscono il vincolo matrimoniale. È questo, a nostro giudizio, uno dei motivi fondamentali per cui la dignità sacramentale non andrebbe valutata secondo gli stessi parametri delle proprietà o elementi essenziali.

L'approfondimento della specificità del matrimonio quale sacramento — una realtà della creazione assunta alla dignità di segno salvifico — conduce ad affermare che l'intenzione dei contraenti — che sono i ministri — non deve rivolgersi al sacramento, e pertanto la fede non sarebbe un elemento che rientri in modo diretto nella valida costituzione del matrimonio sacramentale: basta la retta intenzione di sposarsi secondo il disegno di Dio.

Se l'elevazione del matrimonio non cambia la sua essenza, definita dal principio, l'oggetto del consenso nel matrimonio sacramentale deve essere identico a quello del matrimonio che sacramentale non è. Questa affermazione non implica una comprensione della sa-

⁽⁵⁴⁾ Ibidem.

⁽⁵⁵⁾ *Ibidem*.

cramentalità quale elemento estrinseco al matrimonio, poiché la stessa donazione coniugale si colloca al centro del mistero del matrimonio sacramentale. La dimensione sacramentale è intrinseca alla donazione coniugale, ma va collocata su un piano diverso, di modo che nel costituirsi il matrimonio attraverso la donazione coniugale, si realizza il sacramento. Da questa prospettiva è possibile affermare che non fa parte necessaria dell'oggetto del consenso volere in modo diretto ed espresso, oltre al coniugio, la sacramentalità, perché quest'ultima non sorge dal potere dei coniugi, ma di Cristo (56). È necesario dunque distinguere adeguatamente la causa del segno — che è la volontà veramente matrimoniale — e la causa degli effetti sacramentali, che è la volontà salvifica di Cristo (57).

b) Fede e sacramento del matrimonio.

Se i presupposti di un consenso valido sono identici per i battezzati che per i non battezzati, «introdurre per il sacramento requisiti intenzionali o di fede che andassero al di là di quello di sposarsi secondo il piano divino del "principio" — oltre ai gravi rischi che ho indicato nella *Familiaris consortio* (n. 68, l.c., pag. 164-165): giudizi infondati e discriminatori, dubbi sulla validità di matrimoni già celebrati, in particolare da battezzati non cattolici — porterebbe inevitabilmente a voler separare il matrimonio dei cristiani da quello delle altre persone » (58), fenomeno, come abbiamo visto, tipico del secolarismo. Inoltre, «ciò si oporrebbe profondamente al vero senso del disegno divino, secondo cui è proprio la realtà creazionale che è un "mistero grande" in riferimento a Cristo e alla Chiesa » (59), e cioè, si oporrebbe alla stessa identità essenziale — voluta nel disegno divino — tra matrimonio del principio e matrimonio sacramentale.

⁽⁵⁶⁾ Cf. P.-J. VILADRICH, El consentimiento matrimonial. Técnicas de calificación y exégesis de las causas canónicas de nulidad (cc. 1095 a 1107), Pamplona 1998, p. 183. Si tratta dell'argomento nel quale la tradizione ha appoggiato la dottrina dell'irrilevanza dell'errore e della intentio contraria al sacramento quando esiste una vera volontà matrimoniale.

⁽⁵⁷⁾ G. Lo CASTRO, Il «foedus matrimoniale» come «consortium totius vitae», cit., p. 19.

⁽⁵⁸⁾ GIOVANNI PAOLO II, Allocuzione al Tribunale della Rota Romana, 1-II-2001, cit., n. 8.

⁽⁵⁹⁾ *Ibidem*.

La mancanza di fede, secondo una consistente corrente giurisprudenziale, è irrilevante ai fini della validità o meno del matrimonio, in quanto non necessariamente comporta mancanza di volontà matrimoniale (60). Ci sono stati, in effetti, alcuni tentativi di cambiamento nella giurisprudenza rotale riguardo alla necessità della fede o di un certo grado di essa, a partire della sent. c. Pinto, 28-VI-1971 (61), come rileva C. Gullo (62). Ma non possiamo dimenticare che i presupposti — di fede e di intenzione — per la valida ricezione del battesimo (63) non vanno applicati univocamente al sacramento del matrimonio, appunto per la sua specificità (64), aspetto sottolineato dal Romano Pontefice nel recente discorso, come abbiamo avuto occasione di commentare poc'anzi.

IV. Efficacia di una volontà contraria alla dignità sacramentale.

Più problematico appare invece valutare l'incidenza negativa di un eventuale rifiuto della dignità sacramentale. Quale contenuto dovrebbe avere tale atto e quale significato va attribuito ad una cosiddetta volontà contraria al sacramento?

⁽⁶⁰⁾ sent. c. Giannecchini, 18-XII-1996, n. 8, «Monitor Ecclesiasticus», 123 (1998), p. 570; c. Pompedda, 16-I-1995, n. 6, RRD 87 (1995), p. 4. Si veda inoltre, una c. Staffa, 5-VIII-1949, n. 2, SRRD 41 (1949), p. 468; c. Mattioli, 27-II-1953, n. 2, cit., p. 150; c. Doheny, 18-II-1959, n. 2, SRRD 51 (1959), p. 60; c. Doheny, 10-VII-1959, n. 4, SRRD 51 (1959), p. 368; c. Doheny 17-IV-1961, n. 2, SRRD 53 (1961), p. 185; c. Rogers, 8-XI-1962, n. 3, SRRD 54 (1962), p. 570; c. Pompedda, 9-V-1970, n. 3, cit., p. 476; c. Fiore, 17-VII-1973, n. 6, SRRD 65 (1973), p. 594; c. De Jorio, 23-IV-1975, n. 6, RRD 67 (1975), p. 354; c. Stankiewicz, 29-IV-1982, n. 4, RRD 74 (1982), p. 247; c. Serrano, 18-IV-1986, n. 4, RRD 78 (1986), p. 289; c. Burke, 23-VI-1987, n. 6, RRD 79 (1987), p. 395; c. Boccafola, 15-II-1988, n. 4, RRD 80 (1988), p. 89; c. Stankiewicz, 19-V-1988, nn. 3 e 4, RRD 80 (1988), p. 324-325; c. Giannecchini, 14-VI-1988, n. 4, RRD 80 (1988), p. 391; c. Burke, 18-V-1995, n. 15, RRD 87 (1995), p. 298.

⁽⁶¹⁾ Cf. SRRD, 63 (1971), p. 588-599.

⁽⁶²⁾ Cf. C. Gullo, Guida ragionata alla giurisprudenza rotale in tema di rilevanza della dignità sacramentale del matrimonio, in AA.VV., Sacramentalità e validità del matrimonio, Città del Vaticano 1995, p. 286.

⁽⁶³⁾ Argomento che si tratta nella decisione c. Pinto appena citata.

⁽⁶⁴⁾ Si allontanano da questo criterio una c. Serrano, 18-IV-1986, nn. 5 e 6, cit., p. 290-292 e una c. Huot, 10-XI-1987, n. 12, RRD 79 (1987), p. 625.

a) La retta intenzione.

La sostanza naturale dell'istituto matrimoniale del principio è misura della retta intenzione. Sono ben conosciute le parole del Pontefice nel n. 68 dell'Esortazione Familiaris consortio: « La decisione dunque dell'uomo e della donna di sposarsi secondo questo progetto divino, la decisione cioè di impegnare nel loro irrevocabile consenso coniugale tutta la loro vita in un amore indissolubile ed in una fedeltà incondizionata, implica realmente, anche se non in modo pienamente consapevole, un atteggiamento di profonda obbedienza alla volontà di Dio, che non può darsi senza la sua grazia. Essi sono già, pertanto, inseriti in un vero e proprio cammino di salvezza, che la celebrazione del sacramento e l'immediata preparazione alla medesima possono completare e portare a termine, data la rettitudine della loro intenzione».

La retta intenzione di contrarre vero matrimonio è stata tradizionalmente considerata sufficiente alla validità del matrimonio cristiano (65). « Quoties sponsi baptizati omnia, quae iure naturae necessaria sunt, ponunt legitima forma, vinculum indissolubile et ipsum sacramentum fit» (66). La sufficienza di un consenso naturalmente valido viene provata anche dal fatto che la Chiesa concede la sanazione in radice a chi ha contratto nozze civili, verificata l'esistenza di un tale consenso (67). Appunto nella fattispecie della sentenza c. Pompedda ebbe luogo una sanatio in radice dopo le nozze civili. Questo dà occasione al Ponente per affermare che « sanatio in radice ut valida sit, minime requiritur fides in vinculi sacramentalitatem (...); sufficit consensus a viro prolatus coram civili magistratu et numquam revocatus, uti in casu evenit » (68). Allo stesso tempo si accerta della retta intenzione: «vir, cum matrimonium civile inire statuit, verum coniugium, iuxta legem naturalem et sicuti a Creatore institutum erat, sibi celebrare proposuit » (69).

Come dicevamo poco fa, la dimensione sacramentale del matrimonio si colloca su un piano diverso da quello degli elementi della

⁽⁶⁵⁾ Cf. sent. c. Pompedda, 9-V-1970, n. 3, cit., p. 476; c. Stankiewicz, 19-V-1988, n. 5, cit., p. 325; c. Giannecchini, 14-VI-1988, n. 4, cit., p. 392.

⁽⁶⁶⁾ c. Pompedda, 16-I-1995, n. 6, cit., p. 4.

⁽⁶⁷⁾ Sent. c. Giannecchini, 18-XII-1996, cit., n. 7, p. 570.

⁽⁶⁸⁾ Sent. c. Pompedda, 16-I-1995, n. 12, cit., p. 7.

⁽⁶⁹⁾ *Ibidem*, n. 11, p. 7. Si conferma che nella celebrazione civile si intendeva il matrimonio come indissolubile e fecondo: cf. *ibidem*, n. 13.

donazione coniugale, e così, dove esiste autentica donazione tra sposi battezzati, si realizza il segno sacramentale: tale vera unione coniugale è per ciò stesso sacramento, senza che i contraenti abbiano il potere di decisione sulla significazione soprannaturale del loro atto di donazione matrimoniale. La semplice determinazione di *non volere* la dimensione sacramentale non ha efficacia se non distrugge la stessa donazione atta a significare l'amore di Cristo alla Chiesa, vale a dire, la retta intenzione di sposarsi. In questo caso, tale unione non è né può essere matrimoniale, e per ciò stesso non è neppure sacramentale.

b) L'atto positivo di volontà contrario al matrimonio sacramentale.

La giurisprudenza rotale ha esigito tradizionalmente per l'efficacia di un atto di volontà contrario al sacramento del matrimonio, un'atto positivo (⁷⁰) e prevalente sulla volontà di contrarre vero matrimonio (⁷¹).

Le decisioni che stiamo commentando centrano una parte dell'analisi *in iure* nell'atto positivo di volontà (⁷²) contrario allo stesso matrimonio o ad uno dei suoi elementi o proprietà essenziali. Questo atto positivo viene richiesto sia nella simulazione che nell'*error determinans* (⁷³). Non è accettabile considerare *atto positivo di volontà* la semplice intenzione abituale od interpretativa, i desideri, le dichiarazioni o giudizi erronei, la tendenza o previsione di non adempiere,

⁽⁷⁰⁾ Cf. sent. c. Doheny, 18-II-1959, n. 2, cit., p. 60; c. Fiore, 17-VII-1973, n. 4, cit., p. 593; c. De Jorio, 23-IV-1975, n. 6, cit., p. 355; c. Burke, 23-VI-1987, n. 3, cit., p. 394.

⁽⁷¹⁾ Cf. le decisioni c. Staffa 5-VIII-1949, nn. 3 e 4, cit., p. 462-463; c. Mattioli, 27-II-1953, n. 2, cit., p. 150; c. Doheny, 18-II-1959, n. 2, cit., p. 60; c. Pasquazi, 28-VII-1960, n. 3, SRRD 52 (1960), p. 429; c. Rogers, 8-XI-1962, n. 3, cit., p. 570; c. Masala, 20-XI-1969, n. 4, SRRD 61 (1969), p. 1034; c. Pompedda, 9-V-1970, n. 3, cit., p. 476; c. Fiore, 17-VII-1973, n. 4, cit., p. 593; c. De Jorio, 23-IV-1975, n. 6, cit., p. 355 e n. 8, p. 356; c. Burke, 23-VI-1987, n. 4, cit., p. 394; c. Boccafola, 15-II-1988, n. 4, cit., p. 89; c. Giannecchini, 14-VI-1988, n. 4, cit., p. 391 e n. 5, p. 393; c. Stankiewicz, 25-IV-1991, n. 4, RRD 83 (1991), p. 282.

⁽⁷²⁾ Sent. c. Pompedda, 16-I-1995, n. 5, cit., p. 4: «Agitur, enim, de voluntario, seu de actu humano revera posito, elicito et perfecto».

⁽⁷³⁾ La sent. c. Pompedda, 16-I-1995, cit., n. 5, p. 3-4, sembra richiederlo solo nel caso di simulazione.

ecc., perché si tratta di semplici disposizioni, che non possono assolutamente determinare la volontà (74).

L'atto positivo di volontà contrario al matrimonio sacramentale non può procedere dall'ignoranza. In effetti, questa non potrebbe in alcun modo determinare la volontà (75). E questo perché l'atto positivo di volontà «procedere debet ex cognitioni obiecti in quod dirigitur voluntas» (76). D'altra parte, l'errore da solo non basterebbe a determinare la volontà: occorre non confondere l'errore con l'atto di volontà (77). L'atto positivo di volontà dovrebbe pertanto dirigersi in modo chiaro e diretto verso l'oggetto che il contraente di fatto rifiuta. Tale oggetto - la sacramentalità — non solo è inseparabile dello stesso matrimonio, ma si identifica completamente con la stessa realtà conjugale. Chi ignora o erra sulla natura soprannaturale del matrimonio non può affatto rigettarla in modo effettivo. Il battezzato che ha abbandonato la fede e la pratica religiosa vive senza religione, realtà alla quale non pensa e di fatto non gli importa. Quando questo fedele chiede di sposarsi in Chiesa, la sua intenzione non è diretta al sacramento, realtà però che nemmeno rifiuta, perché il suo atteggiamento è di totale indifferenza (78).

Chi vuole contrarre un vero matrimonio, chi lo vuole contrarre come fanno gli altri, anche se in modo non del tutto cosciente, contrae validamente e riceve il sacramento (79). Questa presunzione di validità ha il suo fondamento, non nella cosiddetta voluntas generalis di sposarsi come fanno tutti, capita come uno schema matrimoniale vagamente concepito nella mente a cui aderiscono i coniugi, ma nella stessa realtà naturale, nella verità antropologica in cui è radicato l'istituto matrimoniale: la inclinatio naturalis. Infatti, «il matrimonio non è una qualsiasi unione tra persone umane, suscettibile di essere configurata secondo una pluralità di modelli culturali. L'uomo e la

⁽⁷⁴⁾ Cf. sent. c. Giannecchini, 18-XII-1996, n. 5, cit., p. 566.

⁽⁷⁵⁾ Cf. sent. c. Giannecchini, 14-VI-1988, n. 5, cit., p. 393; c. Giannecchini, 18-XII-1996, n. 15, cit., p. 580: « quando sacramentalitatis matrimonii non ignoratur, tantum actu voluntatis excludi potest ».

⁽⁷⁶⁾ Sent. c. Pompedda, 16-I-1995, n. 5, cit., p. 4.

⁽⁷⁷⁾ *Ibidem*, n. 9, p. 6.

⁽⁷⁸⁾ Cf. sent. c. Giannecchini, 18-XII-1996, n. 7, cit., p. 570.

⁽⁷⁹⁾ Cf. ibidem, n. 8, p. 570.

donna trovano in se stessi l'inclinazione naturale ad unirsi coniugalmente » (80).

c) La prevalenza della volontà contraria al matrimonio sacramentale.

Come dicevamo poc'anzi, la dottrina e la giurisprudenza hanno richiesto tradizionalmente la prevalenza della volontà contraria al sacramento. Una volontà che positivamente si dirigesse verso un «vero matrimonio non sacramentale» sarebbe contraddittoria e non diverrebbe di per sé una scelta non-matrimoniale a meno che l'atto di volontà scegliesse in modo prevalente — sic et non aliter — la non-sacramentalità e, di conseguenza, fosse diretto verso un'oggetto effettivamente non-matrimoniale. Volere ciò che fa la Chiesa nel sacramento del matrimonio coincide con la vera volontà matrimoniale tra battezzati. Perciò basta quella retta intenzione che è la sostanza del consenso matrimoniale.

Nelle fattispecie presentate dalle due sentenze è chiaro che ha esistito una retta intenzione matrimoniale e l'ignoranza della sacramentalità o il semplice errore su di essa non bastano a far cadere la retta intenzione. D'altra parte, nemmeno il semplice rifiuto della sacramentalità, quando esso non impedisce di volere un vero matrimonio, è ostacolo alla sua valida costituzione (81).

Il convincimento della non sacramentalità del proprio matrimonio soltanto potrebbe intaccare la validità di esso se, in virtù dell'esclusione della sacramentalità, si attingesse al rifiuto dello stesso matrimonio in quanto sacramentale, venendo a mancare la retta intenzione di contrarre. In altro modo, — e con le illuminanti parole di Familiaris consortio al n. 68 — giungendo ad un rifiuto esplicito e formale di ciò che la Chiesa intende compiere quando si celebra il matrimonio dei battezzati: vale a dire, lo stesso matrimonio sacramentale, e non solo il suo essere sacramento. Se il battezzato non vuole positivamente qualcosa che si oppone all'essenza del matrimonio, si deve presumere che contrae validamente (82).

(82) Sent. c. Giannecchini, 18-XII-1996, n. 7, cit., p. 570: «Si nihil contra matri-

⁽⁸⁰⁾ GIOVANNI PAOLO II, Allocuzione al Tribunale della Rota Romana, 1-II-2001, cit., n. 4.

⁽⁸¹⁾ Cf. sent. c. Pompedda, 9-V-1970, n. 3, cit., p. 476; c. Giannecchini, 14-VI-1988, n. 4, cit., p. 392.

Una volontà che giunge a *condizionare* la validità del vincolo alla non-sacramentalità (83), sarebbe a nostro avviso veramente escludente il matrimonio sacramentale: non per caso durante i lavori di riforma del Codice, si giudicò adeguata la soppressione delle condizioni contrarie alla sostanza del matrimonio, cioè contrarie di fatto allo stesso matrimonio oppure alle proprietà o elementi essenziali di esso, poiché «non agitur de condicionibus vere nominis, sed actu positivo voluntatis» (84).

Non intendiamo soffermarci in questo momento nel complesso problema che presenta — anche sul piano tecnico e legislativo — l'ipotesi dell'errore che ricade sulla dignità sacramentale del matrimonio: un'errore che essendo incosciente non potrebbe provocare un'atto esplicito di esclusione e che comunque dovrebbe giungere a *specificare* l'oggetto del consenso in senso non più matrimoniale (85).

d) Rapporto tra mancanza di fede e rifiuto della dignità sacramentale.

È possibile dichiarare la nullità del matrimonio per mancanza di fede? Per quanto abbiamo riportato finora, sembra chiaro che se la fede non è un requisito per contrarre un valido matrimonio sacramentale, la sua mancanza non può diventare di per sé una causa di nullità del matrimonio.

D'altra parte, appare problematico — a nostro avviso — il tentativo di *tradurre* la mancanza di fede in termini di *intenzione*, poiché si tratterebbe di un passaggio non giustificato dall'ordine intellettivo — la mancanza di fede — a quello volitivo dell'intenzione. L'assenza — anche radicale — di fede non costituisce *a priori* un'ostacolo perché due battezzati — seguendo la loro *inclinatio naturalis* — possano volere un *vero matrimonio*, che per loro non sarà che sacramentale in virtù del battesimo ricevuto. La mancanza di fede non ha *necessarie* ripercussioni nell'ambito volitivo. Questo è dovuto al carattere *pecu*-

monii substantiam intenditur et tamen matrimonium religiosum celebratur, praesumendum est valide matrimonium contrahi».

⁽⁸³⁾ Cf. sent. c. Giannecchini, 14-VI-1988, n. 4, cit., p. 391.

^{(84) «}Communicationes», 3 (1971), p. 77-78.

⁽⁸⁵⁾ Abbiamo avuto occasione di riflettere ampiamente sull'argomento, nel nostro lavoro Relevancia canónica del error sobre la dignidad sacramental del matrimonio, Roma 2001, in corso di stampa.

liare del sacramento del matrimonio, per la cui ricezione ed amministrazione non occorre un'atto di fede: essendo la stessa realtà naturale elevata alla dignità di segno salvifico, l'intenzione veramente matrimoniale è in sé stessa intenzione sacramentale poiché lo stesso atto di contrarre è l'atto proprio con il quale si costituisce il sacramento (86). L'elevazione non ha trasformato il matrimonio in un'oggetto soprannaturale che si raggiungerebbe solo mediante la fede, o almeno presupporrebbe un minimo di fede: la realtà naturale del matrimonio e la sua sostanza sul piano della donazione coniugale rimane identica, allo stesso modo che è identico l'oggetto dell'atto de volontà che fa nascere il vincolo. La fede non è elemento mediatico che dà la capacità per volere il matrimonio sacramentale; né la sua mancanza — anche radicale — indica ancora alcunché di preciso sull'esistenza o meno di una vera volontà matrimoniale tra battezzati. Pertanto, la verifica delle conseguenze dell'incredenza dei nubenti va accertata caso per caso (87).

Nella grande maggioranza dei casi la mancanza di fede condurrà ad una situazione di ignoranza della dignità sacramentale, e pertanto di indifferenza — e non di rifiuto — nell'ambito dell'atto di volontà (88), come di fatto si verifica nelle due fattispecie che commentiamo (89).

Ma è possibile stabilire un qualche rapporto tra mancanza di fede e nullità del matrimonio? Senza dubbio, la mancanza di fede può avere — e avrà molto spesso— altre conseguenze indirette nella validità del matrimonio, in quanto l'allontanamento da Dio comporta anche una perdita del vigore e della chiarezza sul piano etico (90). Il soggetto che si trova in questa situazione — chi ha ricevuto una formazione atea, laicista, ecc. — non di rado ha una concezione errata del matrimonio e lo concepisce come un rapporto che si configura a seconda dei desideri delle parti — solubile, non esclusivo

⁽⁸⁶⁾ Rimandiamo a quanto detto nelle pagine precedenti sul principio d'identità e sulla specificità del sacramento del matrimonio.

⁽⁸⁷⁾ Cf. M.A. Ortiz, Abbandono della Chiesa e forma del matrimonio, p. 183-184.

⁽⁸⁸⁾ Cf. C. Burke, La sacramentalità del matrimonio: riflessioni canoniche, cit., p. 149-150.

⁽⁸⁹⁾ Cf. sent. c. Giannecchini, 18-XII-1996, n. 7, cit., p. 570.

⁽⁹⁰⁾ Cf. C.J. Errázuriz M., La rilevanza canonica della sacramentalità del matrimonio e della sua dimensione familiare, cit., p. 568.

— e che differisce sostanzialmente dal progetto divino sul matrimonio, vale a dire, dal matrimonio quale realtà naturale. Questo no significa supporre — come avverte una decisione c. Burke — che «tantum ille qui (catholicam) fidem profitetur naturale comprehensionem vel acceptationem matrimonii verisimiliter habebit» (91), appunto perché la inclinatio è naturalis, e non proviene da una determinata concezione religiosa del matrimonio. In effetti, «fides religiosa opus non est ad possidendam notionem naturalem matrimonii, nec defectus fidei creat praesumptionem exclusionis matrimonii in sua integritate naturali» (92).

D'altra parte — ma pensiamo che si verifichi più raramente — chi non ha fede può nutrire una posizione belligerante di opposizione a Dio e alla salvezza che Egli offre attraverso i sacramenti cristiani. Questo caso rappresenta un atteggiamento del soggetto veramente estremo ed eccezionale, poiché per respingere in modo efficace il dono della sacramentalità, il soggetto dovrebbe rigettare lo stesso matrimonio: altrimenti tale rifiuto resterà inefficace (93). È la situazione di chi preferirebbe non contrarre anziché contrarre un matrimonio che dovrà essere necessariamente sacramentale (94).

V. Conclusione.

Il matrimonio è voluto da Dio come cammino personale della grande maggioranza degli uomini, cristiani e non (95), e per i battezzati diventa vocazione alla santità. Sotto questa luce, il valore sacramentale del matrimonio dei battezzati acquista pieno senso. L'elevazione alla dignità sacramentale, pienezza del disegno divino sul matrimonio, rappresenta una manifestazione dell'amore redentore di Dio, ed è essenzialmente un dono, non una carica né un'ostacolo.

⁽⁹¹⁾ Sent. c. Burke, 18-III-1995, n. 3, cit., p. 293.

⁽⁹²⁾ Ibidem, n. 5, p. 293.

⁽⁹³⁾ Cf. M. Zalba, Num aliqualis fides sit necessaria ad matrimonium inter baptizatos celebrandum, in «Periodica», 80 (1991), p. 99.

⁽⁹⁴⁾ Cf. C. Burke, La sacramentalità del matrimonio: riflessioni canoniche, cit., p. 147-148.; sent. c. Burke, 18-III-1995, n. 15, cit., p. 298.

^{(95) «}L'uomo e la donna, in virtù di quell'atto singolarissimo di volontà che è il consenso (...) stabiliscono tra loro liberamente un nesso prefigurato dalla loro natura, che ormai costituisce per entrambi un vero cammino vocazionale attraverso cui vivere la propria personalità quale risposta al piano divino». Giovanni Paolo II, Allocuzione al Tribunale della Rota Romana, 1-II-2001, cit., n. 5.

La prospettiva della sacramentalità come dono per la santificazione degli sposi e della famiglia apre nuovi orizzonti nella comprensione del matrimonio cristiano. Esso, in effetti, senza cambiare la sua natura è stato costituito quale «segno sacro che santifica, azione di Gesù che pervade l'anima di coloro che si sposano e li invita a seguirlo, perché in Lui tutta la vita matrimoniale si trasforma in un cammino divino sulla terra » (96).

Perché il matrimonio cristiano non è essenzialmente diverso da quello *del principio* non vede aggiunti particolari doveri, neppure esige una determinata capacità o un certo grado di fede soprannaturale (97). In effetti, la novità che introduce la dimensione sacramentale del matrimonio non radica nel rapporto coniugale stesso, nella natura del vincolo e nei diritti ed obblighi di giustizia che si costituiscono tra gli sposi. Per questo motivo, la valutazione dei capi di nullità riguardanti esclusivamente la dignità sacramentale del matrimonio tra battezzati richiama il giurista a prestare adeguata attenzione al rispetto della realtà stessa del matrimonio cristiano e della sua intima essenza.

Montserrat Gas i Aixendri

^(%) Il carattere santificante del matrimonio è uno degli insegnamenti più significativi del Concilio Vaticano II (cf. Cost. Past. Gaudium et spes, n. 48). Uno dei precursori di questa dottrina è stato il Beato Josemaria Escrivá de Balaguer, giurista e maestro di spiritualità, che dall'inizio del suo lavoro pastorale, negli anni 30 dello scorso secolo, non solo insegnò che il matrimonio è realtà santa e cammino di santificazione per gli sposi, ma spinse migliaia di persone a prendere coscienza di questa profonda verità, cercando la propria santificazione nell'adempimento dei doveri coniugali e familiari.

⁽⁹⁷⁾ L'affermazione di un conosciuto testo patristico no poteva essere più rivelatrice e piena di conseguenze: i cristiani si sposano come lo fanno tutti. Cf. J. QUASTEN, *Patrología*, vol. I, 3^a ed., Madrid 1984, p. 247.